



# **Comune di San Rocco al Porto**

**Provincia di Lodi**

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria

C.F. 03946010158

---

F:\testi\REGOLAMENTI IN VIGORE\REGOLAMENTI IN VIGORE\FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI.DOC

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (ART. 12 LEGGE 241/90)**

Approvato dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 09/06/2000 atti n.24  
modificato nella seduta del 24/07/2000 atti n. 36  
Approvato dall'O.R.C.  
nella seduta del 07/08/2000 atti n. 55  
(annullamento parziale)

## CAPO I

### FINALITA' E PROCEDURE

#### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

#### ART. 2

2. l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

#### ART. 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, come previsto al successivo capo III.
2. Le istanze dovranno inoltre contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui agli artt. 11 ( direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie ) e 16 bis.

#### ART. 4

Articolo annullato dall'O.R.C. nella seduta del 07/08/2000 atti n. 55

- ~~1. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento indicatore situazione economica equivalente: criteri, modalità e procedure per l'accesso a servizi o prestazioni agevolate", determina con propria deliberazione la concessione ed erogazione dei contributi.~~
- ~~2. Le istanze pervenute sono assegnate al settore competente per il procedimento istruttorio.~~
- ~~3. Il settore competente predispose, la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi.~~

## CAPO II

### SOGGETTI AMMESSI

#### ART. 5

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o aventi fissa dimora nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altri istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune senza fini di lucro.
  
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è proposto.

### CAPO III

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

##### ART. 6

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni. All'istanza dovrà esser allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione della situazione economica del nucleo familiare cui appartiene.
2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per questo finalità. Il Responsabile del Servizio adotta la sua decisione motivandola in base all'istanza del richiedente, alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata e al minor tempo necessario.

##### ART. 7

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di attività e dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente, e, ove esista, dal Presidente del collegio Sindacale

##### ART. 8

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## CAPO IV

### SETTORI D' INTERVENTO

#### ART. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) attività culturali ed educative;
  - d) tutela dei valori ambientali
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati diversamente.

## CAPO V

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### ART. 10

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati:
  - a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
  - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente, in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
  - a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
  - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

#### ART. 11

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 11 e tenuto conto di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 6.
2. Le istituzioni pubbliche e private costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 6.

## CAPO IV

### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

#### ART. 12

1. Gli interventi del comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla prativa dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolari rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
4. Gli interventi di cui ai comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi I,II,III.

**CAPO VII**  
**ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

**ART. 13**

1. Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
  - e) a favore dei soggetti esistenti sul territorio che costituiscono punto di riferimento per coloro che professano la propria fede religiosa.

**ART. 14**

1. La concessione dei contributi ordinari e "una tantum" viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi I,II,III.

## CAPO VIII

### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### ART. 15

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di enti, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
2. Gli interventi del comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I,II,III.

## CAPO IX

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### ART. 16

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, si richiama degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi I, II, III.

## CAPO X

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 17

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### ART. 18

1. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n° 412 viene istituito l'Albo dei soggetti ai quali sono erogati contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. Tale Albo viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, posto in pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e quindi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Esso è consultabile da ogni cittadino che può prenderne visione anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della L. 8.6.1990, n° 142.

#### ART. 19

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.